



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

Registro Generale n. 140

ORDINANZA N. 140 DEL 04-09-2020

Oggetto: 55° Tirreno-Adriatico, Tappa Terni-Cascia del 10.09.2020". Disposizioni per la gestione e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

L'anno addì quattro del mese di settembre,

IL SINDACO

PREMESSO

CHE nell'ambito della manifestazione ciclistica agonistica "55° Tirreno-Adriatico. Due mari un solo Re" la città di Cascia è stata scelta quale meta di arrivo della 4° tappa Terni-Cascia e che detta manifestazione si terrà il giorno 10 settembre 2020;

CHE con Deliberazione di Giunta Municipale n. 84 del 10.08.2020 questo Ente ha autorizzato la realizzazione e lo svolgimento della Manifestazione ciclistica internazionale denominata "55° Tirreno-Adriatico, Tappa Terni-Cascia del 10.09.2020";

CHE con la sopra richiamata Deliberazione di Giunta Municipale questo ente ha concesso il patrocinio per la realizzazione della manifestazione di cui in oggetto e ha al contempo conferito Mandato al Sindaco del Comune di Cascia di sottoscrivere la Convenzione tra il Comune di Cascia e la Società RCS Spa con sede in Via Rizzoli 8 – 20100, Milano;

CHE in data 25.08.2020 l'Ufficio Organizzazione e Sviluppo del Sistema di Protezione Civile della Regione Umbria ha provveduto ad aprire sul portale Zerogis della Regione Umbria un evento a rilevante impatto locale denominato "55° Tirreno Adriatica -Terni Cascia 10 settembre 2020" ai sensi della Circolare del Dipartimento della Protezione Civile del 6 agosto 2018;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", pubblicata sulla G.U. n. 26 del 11/02/2020, con la quale è stato dichiarato per mesi 6 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario da coronavirus, COVID-19;

Atteso che per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sono state emanate numerose disposizioni da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Richiamati:

- il D.L. n. 6 del 23.02.2020, convertito in legge 05/03/2020, n. 13, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.L. 25.03.2020, n. 19, convertito in legge n. 35 del 22/05/2020 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.L. 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.05.2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” che, pur riducendo le pregresse limitazioni, mantiene il divieto di assembramento come misura sostanziale volta a garantire la fondamentale distanza sociale per ridurre il rischio di contagio;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.06.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.07.2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 14 luglio 2020 ed avente ad oggetto ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, che comunque mantiene il divieto di assembramento quale misura prioritariamente e sostanzialmente volta a garantire la fondamentale distanza sociale per ridurre il rischio di contagio;

Preso atto che le norme sin qui riassunte si pongono tutte come obiettivo il distanziamento sociale e quello di evitare ogni forma di assembramento quali risorse utili a limitare la diffusione dell’epidemia da Covid-19;

Ritenuto per quanto sopra al fine di far fronte al perdurare dell’emergenza epidemiologica in atto assumere iniziative urgenti volte ad evitare la folta presenza di cittadini che si raccolgono in presenza di spettacoli e/o intrattenimenti musicali o presso i pubblici esercizi;

Dato atto che anche le Amministrazioni Comunali sono chiamate a concorrere al soddisfacimento del predetto obiettivo di contenere e contrastare i rischi derivanti dall’epidemiologia in atto, avendo la possibilità di adottare provvedimenti alla luce di evidenti esigenze territoriali e che provvedimenti più restrittivi a tutela della salute pubblica non siano incompatibili con provvedimenti regionali o nazionali;

Preso atto, in particolare, del disposto di cui all’art. 3, comma 2, del D.L. n. 19/2020 - convertito in legge n. 35/2020 - che disciplina il potere dei Sindaci di adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza, ritenendolo legittimo purché non in contrasto con le misure statali e regionali, né eccedendo i limiti di oggetto di cui al comma 2 dell’art. 1 del citato Decreto;

Valutata la necessità di adottare un proprio provvedimento d’urgenza al fine di garantire il regolare svolgimento della manifestazione ciclistica di cui in oggetto è necessario che questo

Ente provveda ad adottare una serie di misure volte a garantire l'adozione di tutte le misure di sicurezza necessarie, ivi incluse quelle per il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e ss.mm.ii., che legittima il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, ad adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

Visto il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

ORDINA

Per i motivi esplicitati in premessa ai sensi del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, - convertito in legge n. 35/2020-, con decorrenza **dalle ore 14:00 di Giovedì 10 settembre 2020 alle ore 19:00 del 10 settembre 2020:**

- Divieto di assembramento;
- Obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- Obbligo dell'utilizzo della mascherina protettiva nell'ipotesi in cui non sia possibile rispettare la misura del distanziamento sociale, anche all'aperto.

AVVERTE CHE

- ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, salvo che il fatto-costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 - convertito in legge n.35/2020;

- ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 241/90, avverso la presente ordinanza sono ammissibili:

Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria entro 60 giorni, ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

DISPONE

1. le misure sopra indicate potranno essere interrotte, integrate o prorogate in base alle necessità che potranno sorgere nel corso dell'esecuzione dell'ordinanza, nonché in base a nuove indicazioni governative o regionali;
2. di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale On line e sul sito internet del Comune;
3. di trasmettere a tutte le forze di Polizia statali in collaborazione con la Polizia Municipale al fine della vigilanza sull'esecuzione e ottemperanza della presente ordinanza;
4. che copia della presente ordinanza sia comunicata e trasmessa a:
 - Regione Umbria, Presidente della Giunta Regionale;

- Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Perugia;
- Questura di Perugia - Sede
- Comando di Polizia Municipale - Sede;
- Comando locale stazione CC Cascia

IL SINDACO

MARIO DE CAROLIS